

ALLEGATO B ALLA DELIBERA N° 3 DEL 6 MAGGIO 2021

REGOLAMENTO

“Elenco degli Ispettori della qualità e sicurezza delle imprese di autotrasporto”

1. Istanza di iscrizione all'elenco

Per iscriversi nell'apposito elenco il candidato invia al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori – entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Delibera - domanda sottoscritta, corredata di copia del documento di riconoscimento e di Codice Fiscale, nonché da dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, con cui il candidato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'*Allegato A* della presente Delibera.

Il Comitato Centrale si riserva il diritto di accertare la veridicità delle affermazioni contenute nella dichiarazione presentata sulla base della documentazione fornita.

2. Valutazione presso il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori

Prima di essere iscritti nell'Elenco i candidati sono valutati presso il Comitato Centrale, in Roma o in modalità telematica, in ordine alla conoscenza ed alla competenza in tema di qualità e sicurezza per le imprese di autotrasporto e specificamente riferita al Codice di Pratica. In particolare, attraverso la somministrazione di test scritti e un colloquio orale, il candidato deve provare la conoscenza e capacità di interpretare e di applicare correttamente le norme.

3. Validità dell'iscrizione nell'Elenco

La durata dell'iscrizione all'Elenco degli Ispettori è triennale e si rinnova, in assenza di revoca e/o di rinuncia all'iscrizione, al termine di validità.

Ai fini del rinnovo triennale l'Ispettore deve documentare la continuità professionale attraverso l'aver effettuato come Ispettore almeno 3 certificazioni per le verifiche effettuate secondo il Codice di Pratica nei tre anni. Il Comitato Centrale potrà predisporre appositi moduli di aggiornamento per gli ispettori da somministrare in presenza o da remoto.

L'Ispettore, inoltre, deve documentare al Comitato Centrale di aver effettuato aggiornamento professionale volto al miglioramento personale e tecnico/normativo, attraverso evidenze attestanti formazione specifica effettuata per almeno 24 ore nei tre anni.

4. Codice deontologico

Gli Ispettori della Qualità e Sicurezza delle imprese di autotrasporto iscritti presso l'Elenco di cui al presente Regolamento sono tenuti a rispettare le seguenti norme deontologiche:

- a) comportarsi, nei confronti di persone, aziende, Enti e clienti, in modo scrupolosamente leale ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato e quello del personale di cui si è, eventualmente, responsabili;
- b) non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte di persone, Aziende, Enti e clienti o di loro rappresentanti;

- c) evidenziare al proprio cliente qualsiasi conflitto di interesse che possa esistere in ordine alla prestazione professionale relativa alla certificazione, prima di assumere l'incarico professionale;
- d) mantenere assoluta riservatezza verso terzi sulle informazioni di qualsiasi natura ottenute durante la prestazione professionale, fatti salvi i requisiti di legge;
- e) non influenzare l'azienda/Ente da sottoporre ad audit utilizzando la propria attività/funzione di Ispettore o Responsabile del gruppo di ispezione per ottenere ulteriori incarichi professionali (ad es. nella progettazione/revisione/implementazione di sistemi di gestione);
- f) rispettare tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento alla prestazione di servizi;
- g) non utilizzare riferimenti al Comitato Centrale per effettuare attività promozionali che possano indurre ad una non corretta interpretazione del significato dell'accreditamento e della certificazione di qualità e sicurezza stessa.